

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014 - 2016

PREMESSA

Trasparenza e Integrità sono due concetti strettamente correlati; infatti, la pubblicazione di specifiche informazioni e di specifici documenti delle Pubbliche Amministrazioni risulta strumentale alla prevenzione di fenomeni di distorsione dell'azione amministrativa, come la corruzione.

Pertanto, la trasparenza è strumento fondamentale per prevenire situazioni in cui possano esistere forme di illecito e di conflitto di interessi. Da qui la rilevanza della pubblicazione di alcune tipologie di dati relativi, da un lato, ai dirigenti pubblici, al personale non dirigenziale e ai soggetti che, a vario titolo, lavorano nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni; dall'altro, ai procedimenti posti in essere dagli stessi nell'ambito della propria attività.

Questi i principali motivi per i quali il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi tempi, di penetranti interventi normativi.

Innanzitutto, il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino i piani di prevenzione della corruzione.

La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, comma 2, d.lgs. n.33/2013). Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano anticorruzione e del Piano della *performance*. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV (organismi di valutazione) ed è stata prevista la creazione della sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" prevista dall'art. 11, c. 8, del d.lgs. n. 150/2009. Nello specifico, la nuova sezione sarà articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A al d.lgs. n.33/2013.

Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Da un punto di vista dell'ambito soggettivo di applicazione, le norme del decreto si riferiscono a diversi ambiti soggettivi.

In via generale, l'art. 11, c. 1, prevede che il decreto si applichi alle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Comuni.

Per quanto riguarda, più specificamente, gli enti territoriali nonché gli enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, nelle more dell'adozione delle intese di cui all'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012, gli stessi sono tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni immediatamente precettive del d.lgs. n. 33/2013.

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è strettamente collegato al Piano di prevenzione della corruzione. I due strumenti programmatici possono essere predisposti quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti.

Il collegamento di cui sopra deve essere assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012.

Qualora l'amministrazione abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario, nell'ambito della autonomia organizzativa propria di ogni amministrazione, garantire un raccordo tra i due soggetti, i cui nomi, si ricorda, devono risultare sul sito istituzionale.

Tra i principali compiti del Responsabile della trasparenza vi è quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo di valutazione, a CIVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, commi 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 individua i principali contenuti del Programma triennale.

Nel decreto è riaffermata e sottolineata la necessità che vi sia un collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, contenuta nel Piano della *performance* e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali, e gli obiettivi di trasparenza indicati nel Programma triennale.

All'interno del Programma devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, commi 2 e 7, e art. 43, comma 2) la cui definizione è rimessa all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*, nonché a quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di *"diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

A tal proposito vale la pena ribadire come il decreto nell'individuare contorni piuttosto ampi di pubblicazione e di trasparenza, poiché la Pubblica Amministrazione è un importante settore di trattamento dei dati, coprendo infatti una quantità infinita di informazioni (relative ai dipendenti, ai collaboratori, ai dirigenti, ai titolari di incarichi politici e ai destinatari dei servizi ovvero i cittadini) non trascura il fatto che la trasparenza chiama in causa le persone e il trattamento dei dati personali come sopra evidenziato. Tuttavia non bisogna dimenticare che la trasparenza ricercata è quella dell'azione amministrativa e non delle persone (linee guida 2011 del Garante per la protezione dei dati) e quindi non tutte le notizie che riguardano le persone coinvolte nell'azione amministrativa sono necessarie a dare trasparenza all'azione amministrativa stessa. E' proprio in quest'ottica che bisogna leggere per l'appunto l'art. 4 del D.lgs. n.33, che delinea i limiti alla trasparenza, riconducendoli alla disciplina del diritto alla riservatezza. La pubblicazione deve comunque avvenire nel rispetto del principio della proporzionalità (deroghe e limitazioni alla riservatezza possono operare solo se strettamente necessarie; pertanto la pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza non eccedenza) e del principio della qualità delle informazioni (il Garante - linee guida 2011 - ancora la qualità dei dati ai concetti di integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, accessibilità, conformità alle originali indicazioni di provenienza).

In conclusione, il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza; conseguentemente il documento deve essere redatto privilegiando la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.

Come già previsto dalle delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il Programma in versione testuale sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

"La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino" (ex art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, ora d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

Ai sensi della normativa anzidetta, il Comune di Mandello Vitta provvede alla redazione del presente Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2014-2016.

Per dovere di informazione, pur in assenza di un formale atto di approvazione afferente alla regolamentazione in materia, questo Ente ha dato avvio - già nel corso dell'anno 2013 - all'applicazione della normativa in materia di trasparenza e obbligo di pubblicazione.

Prima di approvare il presente Programma triennale della trasparenza - 2014/2016, si è proceduto alla pubblicazione di un avviso di consultazione sul sito istituzionale di questa Amministrazione, invitando tutti i portatori di interessi, inclusi i privati cittadini, ad esprimere proprie proposte e/o suggerimenti sulla materia.

A seguito della regolare approvazione, il presente documento verrà pubblicato permanentemente sul sito web istituzionale.

INTRODUZIONE ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Mandello Vitta conta al 31 dicembre 2013 n. 238 abitanti.

Dal punto di vista dell'organizzazione il Comune è strutturato in più Aree attribuite con decreto sindacale ai Responsabili di Servizio.

Il Programma della trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, ormai ancorata al concetto di *performance*. Le amministrazioni devono pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali devono essere messi in grado di valutare se e con quali risorse quegli obiettivi vengono raggiunti.

1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma adottato dall'organo di indirizzo politico - amministrativo, in conformità con i termini di adozione del ciclo della *performance*, ha durata triennale, ma è un documento dinamico e "a scorrimento", soggetto a revisione annuale.

- Obiettivi strategici in materia di trasparenza (Le Linee Guida precisano che tali obiettivi dovrebbero essere definiti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo) : il Comune di Mandello Vitta, attraverso la trasparenza, mira a :
 - garantire il diritto dei cittadini di essere informati sui funzionamento e i risultati del Comune;
 - favorire il controllo diffuso del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione;
 - promuovere l'integrità e l'onestà dell'azione amministrativa.
- Collegamenti con il Piano della *performance* : il Piano della *performance* a cadenza annuale deve contenere e indicare con chiarezza anche specifici obiettivi in materia di trasparenza.
- Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma : il presente Programma è stato elaborato in prima stesura dal Responsabile della Trasparenza, con il coinvolgimento dell'Amministrazione. Ma gli uffici coinvolti sono tutti quelli che devono fornire dei dati rilevanti. In una visione dinamica del Programma può essere utile individuare precisamente le strutture che, in relazione alle specifiche competenze di ciascun dipendente, rivestono un ruolo attivo nel perseguimento dell'obiettivo di garantire la trasparenza e l'integrità dell'azione amministrativa.
Risulta indispensabile e di fondamentale importanza il ruolo ricoperto dal Responsabile della Trasparenza, il quale deve sovrintendere e controllare l'attuazione del Programma e delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo e all'organo di valutazione su eventuali inadempimenti e ritardi.
- Processo di coinvolgimento dei portatori d'interesse (*stakeholder*) : l'individuazione dei portatori di interesse (*stakeholder*), al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente piano, potrà essere di norma effettuata attraverso :
 - a. forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, opuscoli);
 - b. la creazione di spazi all'interno del sito istituzionale.

E' evidente che azioni di coinvolgimento mirate potrebbero contribuire nel tempo a definire meglio gli obiettivi di *performance* dell'Ente Locale.

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 33/2013, sia in termini di adeguamento dei sistemi informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione, sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

In questa Sezione si indicano le azioni per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità:

- il Comune a tal proposito si propone di mettere in moto un processo annuale e un processo continuo per garantire un adeguato livello di trasparenza : incontri con i cittadini, incontri con le associazioni, per il coinvolgimento degli interessati (annuale); il portale *internet* comunale e l'informazione del personale attraverso la formulazione di indirizzi interni (continuo);
- per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità è necessario operare una verifica delle Aree maggiormente esposte al rischio corruzione : a tale proposito si rinvia al Piano di prevenzione della corruzione, elaborato ed approvato parallelamente al presente programma. Si ricorda che la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi;
- eventuali Giornate della Trasparenza (iniziative da precisare, la cui organizzazione è a carico dell'Amministrazione Comunale).

Si ritiene, inoltre, significativo dare avvio ad una rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini, e dagli *stakeholder* in genere, nei confronti delle pubblicazioni effettuate

nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare - a cadenza annuale - le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Allo scopo si stabilisce che segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso:

1. la casella di posta elettronica istituzionale : municipio@comune.mandellovitta.no.it
2. all'indirizzo PEC : mandello.vitta@cert.ruparpiemonte.it.

Resta fermo quanto stabilito:

- dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, da ultimo modificato dalla Legge n. 190/2012, relativo alle "incompatibilità, cumulo d'impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici";
- dall'art. 53 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che regola il "contenuto dei siti delle P.A.";
- dall'art. 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, relativo a "trasparenza retribuzioni dei dirigenti ed assenze personale della P.A."

L'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è stato invece abolito dall'art. 53 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Per cui qualsiasi rinvio al Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità si intende riferito all'art. 10 del d.lgs. n.33/2013.

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Individuazione dati da pubblicare (*)

1. analisi dell'esistente

Si procederà all'analisi costante dei dati presenti e pubblicati sul portale istituzionale del Comune, alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa, per una loro omogeneizzazione in relazione alle indicazioni dettate dalla normativa vigente.

In particolare, attraverso la piena applicazione dell'art. 18 del D.L. 22.06.2012, n. 83, convertito in Legge 07.08.2012, n. 134, ora abrogato dal d.lgs. n. 33/2013, viene assicurata la sezione "Amministrazione Aperta", procedendo alla pubblicazione in rete dei dati e delle informazioni.

2. individuazione dati mancanti

Si individueranno i dati ancora mancanti, sulla base dell'analisi dell'esistente e si procederà alla rielaborazione dei dati già pubblicati presenti in sezioni diverse del portale, da ricondurre alla Sezione Trasparenza per ottenere un'immagine coordinata e globale degli stessi.

3. completamento sull'esistente

Saranno rivisti e completati i dati già presenti ed evidenziati in fase di Analisi dell'esistente.

4. decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, 2, comma 2, e 15, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 33/2013, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente».

5. "Bussola della Trasparenza"

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione - Dipartimento Funzione Pubblica, per consentire alle P.A. e ai cittadini di monitorare i siti web istituzionali, al fine di verificarne la rispondenza in termini di conformità.

Come già sopra evidenziato, i Responsabili di Settore/Area sono gli attori principali per la predisposizione/revisione del Programma triennale e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze, su propria iniziativa e/o indicazione del Responsabile;

- garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto della normativa e dei tempi stabiliti;

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, se non giustificato o giustificabile oggettivamente, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del titolare di P.O. (responsabile di settore) ed, altresì, eventuale causa di responsabilità per danno d'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione e del trattamento accessorio collegato all'indennità di risultato.

Il Responsabile per la trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi sopra indicati se prova di aver provveduto a dare idonea informazione ai dipendenti interessati e che tale inosservanza è dipesa da causa a lui non imputabile.

All'interno dell'amministrazione il monitoraggio e l'*audit* sull'attuazione del Programma è effettuato dal Responsabile della Trasparenza nonché dall'Organo Comunale di Valutazione.

(*) attività di controllo e monitoraggio già avviata nel corso del 2013, in continuo aggiornamento e monitoraggio (rif. attestazioni OIV)

4. DATI ULTERIORI - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

L'utilizzo della posta elettronica certificata, già prevista dal CAD (art. 54 d.lgs. n. 82/2005), rientra negli adempimenti previsti dal presente Programma, in quanto funzionale all'attuazione dei principi di trasparenza ed accessibilità.

5. STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI SUI SITI ISTITUZIONALI (d.lgs. n.33/2013)

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sottosezioni, all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato.

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d

Personale	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b Art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1

	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti	Posta Elettronica Certificata	

6. ACCESSO CIVICO

Speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni pubbliche è il "diritto alla conoscibilità", invocato dall'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, con l'affermazione che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

Ai sensi dell'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 33/2013, chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata in forza di una norma vigente. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione oggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza, o suo delegato (individuato con apposito atto di nomina), dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., generalmente individuato nel Segretario Comunale, il quale provvederà in merito, segnalando altresì l'inadempienza agli organi preposti.

Allo scopo, verrà predisposto, ad uso degli utenti, apposito modulo e reso disponibile *online* nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico"; lo stesso, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Responsabile dell'Accesso Civico, tramite :

1. posta elettronica istituzionale : municipio@comune.mandellovitta.no.it
2. PEC : mandello.vitta@cert.ruparpiemonte.it.
3. fax : al numero 0321835040
4. posta ordinaria indirizzata a : Comune di Mandello Vitta, P.zza Regina Margherita 5, 28060 Mandello Vitta;
5. consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune.

SUPPORTO NORMATIVO

Disposizioni normative di riferimento :

- il d.lgs. n. 150/2009, che all'art. 11 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- la delibera n. 105/2010 della CIVIT, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;
- le Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione: tali Linee Guida prevedono infatti che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale da parte del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo per altro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;
- la Delibera n. 2/2012 della CIVIT, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità": predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e con la quale vengono fornite indicazioni integrative e non sostitutive delle linee guida in precedenza adottate;
- l'art. 18 "AMMINISTRAZIONE APERTA" del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 07 agosto 2012, n. 134, (cd Decreto Sviluppo) abrogato dal d.lgs. n. 33/2013;
- la deliberazione n. 33 della CIVIT in data 18.12.2012 con la quale – in relazione alla prevista operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2013, degli obblighi in tema di "amministrazione aperta" - ha ritenuto che l'affissione all'albo pretorio on-line non esonera l'amministrazione dall'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione, merito";
- la deliberazione n. 50 del 04/07/2013 della CIVIT "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 recante " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Circolare n. 2/2013 ad oggetto "d.lgs. n. 33/2013 – attuazione della trasparenza" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica;
- l'Intesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Unificata Governo-Regioni-Enti Locali – in data 24 luglio 2013;
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.